

CONCESSIONE DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE SU AREA PUBBLICA ALL'INTERNO DEL CHIOSCO BAR NUOVO PARCO CASTELVECCHIO CIG 88723731D2

Disciplinare di gara

Indice

1. PREMESSE	
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	3
2.1 DOCUMENTI DI GARA	3
2.2 CHIARIMENTI	
2.3 COMUNICAZIONI	3
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI	4
4. DURATA DELL'APPALTO	
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	4
6. REQUISITI GENERALI	
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA	
7.1 REQUISITI DI IDONEITA'	
7.2 REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE	7
7.3 REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA	8
7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI	
DI IMPRESE DI RETE, GEIE	8
8. AVVALIMENTO	9
9. SUBAPPALTO	10
10. GARANZIA PROVVISORIA	
11. SOPRALLUOGO	12
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'A.N.A.C	12
13. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA	12
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO	
15. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	14
16. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA – OFFERTA TECNICA	22
17. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA – OFFERTA ECONOMICA	22
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	22
18.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA	23
18.2. METODO PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA	24
19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA:	24
20. COMMISSIONE GIUDICATRICE	24
21. VERIFICA ANOMALIA DELLE OFFERTE	24
22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	25
23. RISERVA DI AGGIUDICAZIONE	26
24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	26
25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	26

1. PREMESSE

Con Determina Dirigenziale del Settore Demanio, Qualità Urbana, Ambiente e Protezione Civile n. 1060 del 16/08/2021 e successiva n. 1188 del 14/09/2021, questa Amministrazione ha stabilito di affidare la concessione del servizio in oggetto mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

Il RUP, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è l'ing. Nicoletta Oreggia, Dirigente del Settore Demanio, Qualità Urbana, Ambiente e Protezione Civile.

Come riconosciuto unanimemente dalla giurisprudenza di merito più recente, poiché nelle gare telematiche è garantita non solo la tracciabilità di tutte le fasi, ma anche l'inviolabilità delle buste elettroniche, contenenti le offerte e l'incorruttibilità di ciascun documento presentato, non sussiste l'obbligo di svolgimento delle operazioni di apertura delle offerte in seduta pubblica. Inoltre in considerazione dell'emergenza coronavirus Covid-19 tutte le sedute pubbliche di gara (apertura documentazione amministrativa e offerte) si svolgeranno a porte chiuse.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- Bando di gara;
- il presente Disciplinare di Gara;
- Capitolato:
- Schema di contratto
- Planimetria Catastale
- Patto di integrità
- i modelli fac-simile:
- Modello 1 Domanda di partecipazione;
- Modello 2 Documento di Gara Unico Europeo (DGUE);
- Modello 2a Requisiti
- Modello 3 Avvalimento (eventuale)
- Modello 4 Dichiarazione antimafia
- Modello 5 Dichiarazione di accettazione Patto di integrità

I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://appalti.comune.imperia.it/PortaleAppalti.

2.2 CHIARIMENTI

E' possibile ottenere chiarimenti sui documenti di gara o informazioni sulla presente procedura di gara mediante la proposizione di quesiti scritti attraverso il portale Appalti e Contratti di questa stazione appaltante nell'apposita sezione dedicata.

Le richieste di chiarimenti dovranno essere inserite sulla piattaforma almeno 9 (nove) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Tutte le predette richieste dovranno essere formulate in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno **sei giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sulla piattaforma telematica. Non saranno ammesse richieste di chiarimenti in altre forme.

2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'articolo 76, comma 6, del D. Lgs.50/2016, i concorrenti sono tenuti ad indicare in sede di registrazione al portale l'indirizzo di PEC da utilizzare ai fini delle comunicazioni, di cui all'articolo 76, comma 5, del codice dei Contratti pubblici, da parte della stazione appaltante.

Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese attraverso il portale informatico all'indirizzo PEC segnalato.

Eventuali modifiche dell'indirizzo Pec o problemi temporanei nell'utilizzo delle suddette forme di comunicazione devono essere tempestivamente segnalate dal concorrente a questa stazione appaltante; diversamente questa stazione appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di Raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti, GEIE, aggregazioni di imprese di rete, anche se formalmente non ancora costituiti, la comunicazione recapitata al mandatario/capogruppo s'intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art.45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016, la comunicazione recapitata al Consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI.

L'appalto è costituito da un unico lotto.

Descrizione delle prestazioni: CPV: 55900000-9

L'importo della concessione (ex art. 167 codice dei Contratti) è pari ad € 2.400.000,00 ed è relativo alla durata dello stesso di anni 6 con previsione di proroga di anni 6.

Canone annuo di concessione a base di gara € 3.600,00 oltre IVA (se ed in quanto dovuta a norma di legge) ed all'adeguamento ISTAT (art. 5 del Capitolato).

4. DURATA DELL'APPALTO

La durata dell'appalto è di anni 6 (sei).

OPZIONI E RINNOVI

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a anni 6.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

E' vietato ai concorrenti di partecipare in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

E' vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

E' vietato al concorrente che partecipa in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

E' vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

E' vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

E' vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete soggetto), ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi; c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune e privo dei requisiti di qualificazione, ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) del Codice ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la

qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono:

- cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
- divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1 REQUISITI DI IDONEITA'

1a) Iscrizione nel registro tenuto dalla **Camera di commercio** industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

1b) (in caso di cooperative) Iscrizione all'Albo delle Società Cooperative presso il Ministero dello Sviluppo Economico a cura della Camera di Commercio, e se cooperative sociali, iscrizione all'Albo Regionale delle cooperative sociali ex art. 9 della L. 381/1991 con uno scopo sociale compatibile con le attività oggetto dell'appalto.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83,comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito (solo per l'aggiudicatario) la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti

REQUISITI SPECIALI:

Avere, per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente (2016, 2017, 2018, 2019, 2020), esercitato attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande.

Requisiti speciali nel caso di società costituite da meno di un anno (da intendersi costituite dopo il 01.01.2020); avere prestato tramite un proprio socio o più soci che abbiano una partecipazione nella società almeno pari o superiore al 40% la propria opera per almeno tre anni, presso imprese d'impresa nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente, addetto alla vendita o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;

Requisiti speciali nel caso di imprese individuali o di dipendenti o ex dipendenti di pubblici esercizi adibiti a bar:

avere, per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente (2016, 2017, 2018, 2019, 2020), prestato la propria opera, presso imprese nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente, addetto alla vendita o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;

REQUISITI DI ONORABILITÀ PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

L'esercizio dell'attività di somministrazione è subordinato al possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge (art. 71 del D.Lgs. n. 59/2010) e di non trovarsi nelle condizioni previste dalla legge (artt. 11, 92 e 131 del TULPS, Regio Decreto 18/06/1931, n. 773);

- 1) Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:
- a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
- d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
- e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
- f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza [non detentive];
- 2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonche' per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi.
- 3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), e ai sensi del comma 2, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.
- 4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
- 5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.

7.2 REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

<u>L'istante o uno dei soci in caso di società</u> deve essere in possesso di **almeno uno** dei requisiti professionali previsti dalla legge per l'esercizio dell'attività (art. 71, comma 6 del d.Lgs. 26/03/2010, n. 59 e specifiche disposizioni regionali di settore) e precisamente:

- a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
- b) avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente, addetto alla vendita o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;
- c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.
- d) avere conseguito la qualificazione professionale all'estero o di aver esercitato l'attività in questione in un altro Stato Membro della Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo (art. 30 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206) e di avere ottenuto il decreto di riconoscimento dall'Autorità competente italiana;
- e) essere stato iscritto al REC (Registro Esercenti il Commercio) per le tabelle rientranti nel settore alimentare e per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- f) aver superato l'esame d'idoneità a seguito della frequenza del corso abilitante per l'iscrizione al REC (anche senza la successiva iscrizione in tale registro);
- g) aver superato l'esame di idoneità a seguito della frequenza del corso abilitante per l'iscrizione alla sezione speciale imprese turistiche del REC (anche senza la successiva iscrizione in tale registro).

Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali di cui al presente articolo devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività' commerciale.

Occorre inoltre che il concessionario sia in regola con quanto prescritto dal Dlgs. 50/2016 ed in particolare con i requisiti previsti dall'art. 80 del medesimo decreto.

7.3 REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA

Idonee referenze bancarie rilasciate, in conformità al comma 4, lett. a) e b) dell'art. 83 - *Criteri di selezione e soccorso istruttorio* del D.Lgs. 50/2016, almeno da due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 385/93. Le dichiarazioni bancarie di cui al presente punto devono essere presentate:

- dall'impresa concorrente
- da ciascuna impresa componente il raggruppamento, costituendo o costituito, l'aggregazione di rete o consorzio ordinario di concorrenti, costituendo o costituito;
- dal consorzio o dalle imprese indicate come partecipanti nel caso di consorzi di cui al comma 2 dell'art. 45 - Operatori economici, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016.

Qualora l'associazione temporanea, ovvero, il consorzio ed il consorziato ovvero l'aggregazione di rete siano impossibilitati a produrre le dichiarazioni bancarie richieste, potranno presentare in conformità all'art. 47, della direttiva 2004/18/CE, una idonea copertura assicurativa relativa ai rischi di impresa per un massimale unico di garanzia non inferiore ad € 2.400.000,00 per rischi professionali. La comprova del requisito di cui al presente punto è fornita dalle dichiarazioni rese dagli istituti bancari e/o dalla polizza assicurativa inseriti nel sistema AVCpass dall'operatore economico e virtualmente allegati nella Busta Amministrativa.

7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I raggruppamenti di imprese possono essere solo orizzontali.

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una subassociazione, nelle forme di un **RTI costituito** oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla **Camera di Commercio** industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo all'iscrizione **all'Albo delle Società Cooperative** di cui al punto 1, 1 b) ., deve essere posseduto da:

- · ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- · ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla **Camera di Commercio** industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto 1), **1. a)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Per i consorzi stabili di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, si precisa che la sussistenza in capo al consorzio dei requisiti richiesti per l'affidamento di servizi è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale *[iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi]*.

L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nei termini indicati al punto 15.2.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

E ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non e consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.2, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonchè il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

E sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non e sanabile - e quindi **causa di esclusione dalla gara** - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

L'operatore economico concorrente, dovrà presentare:

- a) il DGUE, a firma dell'ausiliaria contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI.
- b) rendere, utilizzando l'apposito **modello 3**, "SCHEDA AVVALIMENTO art. 89", disponibile nella documentazione di gara, i dati generali dell'operatore economico, le ulteriori dichiarazioni che non sono contenute nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) e le dichiarazioni con le quali si obbliga verso il concorrente e verso l'amministrazione a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie cui è carente il concorrente, nonché attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata
- c) il contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

9. SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art.105, comma 3 del Codice, in caso di accertata sussistenza dei motivi di esclusione di cui al citato articolo trova applicazione l'art. 105, comma 12 del d.lgs. 50/16.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta e corredata da:

- una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, di euro 432,00 pari al 2% del prezzo base dell'appalto ai sensi dell'art. 93, comma 1 del Codice;
- una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia

provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario.

Tale dichiarazione di impegno non e richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89, comma 1, del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria e costituita da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria e conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non legittimati/Intermediari non abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio:
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con D.M. 31/2018 pubblicato sulla G.U.R.I n. 83 del 10 aprile 2018;
- 4) avere validità per 180 gg dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
- a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
- b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
- c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante. La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle sequenti forme:
 - documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante – formato p7m;
 - copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005 purché sia presente il codice di controllo.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

Ai sensi del secondo periodo del comma 7 dell'art. 93 del Codice, le micro, piccole e medie imprese nonché i Raggruppamenti o Consorzi costituiti esclusivamente dalle stesse, possono ridurre del 50% la garanzia. Tale riduzione non è cumulabile con quella di cui al primo periodo del comma 7 dello stesso articolo.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.
- c. le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

E' sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. E' onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). E' sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non e sanabile - e quindi e causa di esclusione:

- la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Per la stipula del contratto di appalto, l'Aggiudicatario sarà tenuto a produrre garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, rilasciata dai soggetti e con le modalità di cui al citato articolo, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale o a maggiore importo calcolato secondo l'articolo citato. La suddetta garanzia avrà validità fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione/collaudo delle opere.

Si precisa che la garanzia richiesta deve essere conforme agli schemi tipo contenuti nel D.M. 31/2018 pubblicato sulla G.U.R.I. n. 83 del 10 aprile 2018. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo e ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

11. SOPRALLUOGO

Il concorrente prende visione autonomamente, delle aree sulle quali si eseguiranno le prestazioni oggetto della presente procedura; la dichiarazione di aver effettuato sopralluogo è contenuta nella domanda di partecipazione.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'A.N.A.C. - Esente

13. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Per partecipare alla presente procedura di gara l'operatore economico dovrà registrarsi prima alla piattaforma informatica/appalti di questa stazione appaltante all'indirizzo internet: https://appalti.comune.imperia.it/PortaleAppalti per ottenere le credenziali di accesso all'area riservata necessarie per la presentazione dell'offerta telematica. Le credenziali di accesso sono

costituite da una User-id e una Password. Tali credenziali sono strettamente personali e l'utente è tenuto a non diffonderle a terzi.

La piattaforma telematica prevede il caricamento e l'invio dell'offerta contenente le seguenti buste digitali:

- •la busta telematica contenente la Documentazione amministrativa;
- la busta telematica contenente l'Offerta tecnica;
- la busta telematica contenente l' Offerta economica.

Il mancato invio dell'offerta secondo le modalità e nei termini prescritti dalla documentazione di gara e imputabile unicamente al Concorrente.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte - digitalmente (con firma digitale valida e certificata) – dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

Le offerte tardive non saranno accettate dalla Piattaforma Appalti in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice per 180 gg dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del Codice.

L'irregolarità essenziale e sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata.

La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- I mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non e sanabile mediante soccorso istruttorio ed e causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonchè irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perchè siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice e facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta telematica amministrativa contiene:

- la domanda di partecipazione (modello 1) (vedi punto 15.1)
- il DGUE (modello 2) (vedi punto 15.2)
- Dichiarazione sostitutiva relativa ai requisiti idoneità professionale e capacità economicafinanziaria e tecnica e professionale (modello 2.a) (vedi art. 7)
- eventuali documentazione e dichiarazioni ulteriori per soggetti associati (vedi punto 15.3)
- Allegati eventuali (Procura, CCIAA, o altri Albi, referenze bancarie, altre attestazioni)
- eventuale Avvalimento (modello 3, DGUE e contratto di avvalimento) (vedi art. 8)
- Documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice (art. 10);
- Dichiarazione antimafia (modello 4) (vedi punto 15.4)
- la Passoe (vedi punto 15.5)
- Dichiarazione di accettazione del Patto di Integrità (modello 5) (vedi punto 15.6)
- ricevuta pagamento imposta di bollo (vedi punto 15.7)

La domanda di partecipazione e tutte le dichiarazioni sostitutive previste dal presente paragrafo devono essere redatte preferibilmente in conformità ai modelli predisposti e messi a disposizione dalla Stazione Appaltante.

La sottoscrizione delle suddette dichiarazioni deve essere effettuata tramite firma digitale certificata.

15.1. La "DOMANDA DI PARTECIPAZIONE" è redatta, utilizzando preferibilmente il modello 1 predisposto dalla Stazione appaltante come di seguito esplicitato, è redatta in bollo (l'assolvimento dell'imposta di bollo dovrà essere effettuata allegando scansione del modello attestante il pagamento) (vedi successivo art. 15.7 specificazioni sull'imposta di bollo);

debitamente compilata, datata e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente (o persona munita di comprovati poteri di firma, la cui procura dovrà essere prodotta nella medesima DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA), recante la forma di partecipazione, i dati generali dell'operatore economico e le dichiarazioni necessarie per la partecipazione, non contenute nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) di cui al successivo punto 15.2,

- l'accettazione, senza condizione o riserva alcuna, di tutte le norme e disposizioni contenute nel presente Disciplinare di gara, nello schema di contratto e negli altri documenti di gara;
- il consenso al trattamento dei dati personali (Regolamento UE 675/2016)
- la conoscenza degli obblighi di condotta previsti dal "Piano di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza" e dal "Codice di comportamento" della Stazione appaltante disponibili sul sito istituzionale;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione e con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, ad osservare e far osservare gli obblighi di condotta di cui al punto precedente ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta;
- la dichiarazione che l'offerta economica presentata è remunerativa giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta.

- dichiara di aver preso visione autonomamente delle aree sulle quali si eseguiranno le prestazioni oggetto della presente procedura

- il non avere residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al Decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001, oppure di avere sede/residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. black list, e di essere in possesso di autorizzazione in corso di validità, rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze emanato in attuazione dell'art. 37 del D.L. 78/2010, convertito in L. 122/2010, avendo cura di indicare -in tale ultimo caso -gli estremi della medesima autorizzazione, comprensivi di data di rilascio e periodo di validità oppure di avere presentato l'istanza per il rilascio dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.M. 14 dicembre 2010, avendo cura di inserire a sistema copia conforme all'originale dell'istanza nella documentazione aggiuntiva;
- l'insussistenza della causa interdittiva di cui all'art. 35 del D.L. n. 90/2014 convertito in L. 114/2014 ovvero di non essere società o ente estero, per il quale, in virtù della legislazione dello Stato in cui ha sede, non è possibile l'identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà del capitale o comunque il controllo oppure che nei propri confronti sono stati osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della società o dell'ente in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231;
- L'operatore economico deve indicare, i dati anagrafici e di residenza di tutti i soggetti che ricoprono o i soggetti cessati che abbiano ricoperto nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara le cariche di cui al comma 3 dell'art. 80 del Codice. In particolare:
 - in caso di impresa individuale: titolare e direttore tecnico,
 - in caso di società in nome collettivo: soci e direttore tecnico.
 - in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico,
 - in caso di altri tipi di società o consorzio: i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e procuratori generali, i membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il direttore tecnico, il socio unico persona fisica o

socio di maggioranza, in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro. Si precisa che, in caso di due soli soci, persone fisiche, i quali siano in possesso ciascuno del 50% della partecipazione azionaria, devono essere indicati entrambi.

OPERATORI RIUNITI (Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE)

- Nel caso in cui l'operatore economico partecipi alla gara come operatore riunito:
- -la mandataria dovrà compilare la domanda di partecipazione, per sé e per conto di ciascuno dei membri dell'operatore riunito secondo le indicazioni e con le prescrizioni sopra riportate, comprese le dichiarazioni in relazione a eventuali soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara;
- -per ogni membro dell'operatore riunito dovrà essere specificata, la quota percentuale di apporto dei requisiti di qualificazione.
- Nel caso di partecipazione di Raggruppamento temporaneo, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE già costituiti deve essere, inoltre, prodotta ed inserita, copia autentica, rilasciata dal notaio, dell'ATTO DI COSTITUZIONE di RT /CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTI/GEIE, redatto nella forma minima della scrittura privata autenticata, in data antecedente alla scadenza delle offerte, con le prescrizioni di cui all'art. 48, commi 12 e 13, del Codice.

CONSORZI ART. 45 COMMA 2, LETTERE b) e c)

- Nel caso in cui l'operatore economico partecipante alla gara sia un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) o lettera c) del Codice deve:
- compilare la "domanda di partecipazione", specificando la tipologia di consorzio (consorzio lett. b) o consorzio lett. c), comma 2, art. 45 del Codice) e ai sensi di quanto disposto dall'art. 48, c.7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il consorzio è tenuto ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio, sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
- Nel caso delle Aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete deve essere prodotta la seguente documentazione:
- 1) se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica
- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del lavoro che saranno eseguite dai singoli operatori aggregati in rete;
- 2) se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica
- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;
- dichiarazione che indichi le parti del lavoro che saranno eseguite dai singoli operatori aggregati in rete;
- 3) se la rete è dotata di organo comune privo di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti
- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla

mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del lavoro che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;

(o in alternativa)

- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
- a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- c) le parti del lavoro che saranno eseguite dai singoli operatori economici.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.

La domanda è sottoscritta digitalmente con firma valida e certificata:

- nel caso di concorrente singolo dal legale rappresentante o procuratore;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
- a. se la rete e dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
- b. se la rete e dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma e priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonchè da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- c. se la rete e dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete e sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune e privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la domanda e sottoscritta dal consorzio medesimo.

La domanda di partecipazione può essere sottoscritta digitalmente anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso il concorrente allega copia conforme all'originale della procura.

15.2. Documento di Gara Unico Europeo – MODELLO 2 con il quale, ai sensi del D.P.R. 445/2000, il legale rappresentante del Concorrente o un suo procuratore (allegando, in tal ultimo caso, la relativa procura) attesta per se e per tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, D.Lgs. 50/2016, il possesso dei requisiti generali e speciali indicati la partecipazione alla procedura.

Il concorrente, compila preferibilmente secondo il modello "Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), secondo quanto di seguito indicato.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore. (già precompilata dalla Stazione Appaltante)

Parte II - Informazioni sull'operatore economico.

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C. Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento e allega la documentazione necessaria come in seguito specificata.

Parte III - Motivi di esclusione.

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D). Parte IV – Criteri di selezione.

Parte IV - Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione $\ll \alpha \gg$

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Si precisa:

- il Concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante Documento di Gara Unico Europeo in conformità alle previsioni di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica tutte le condanne di cui ha beneficiato della non menzione;
- ai fini della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 80, del Codice, l'esclusione ed il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima; il concorrente, pertanto, non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per i reati depenalizzati, ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione;
- è in ogni caso demandata alla Commissione di gara la valutazione di fattispecie di reato diverse da quelle espressamente richiamate al comma 1 dell'art. 80 del Codice, ritenute comunque rilevanti ai fini della partecipazione alla gara in relazione a fatti la cui natura e contenuto siano idonei ad incidere negativamente sul rapporto fiduciario con la stazione appaltante. A tal fine dovranno essere dichiarate tutte le condanne riportate, comprese quelle non definitive per i reati o gli illeciti professionali gravi, per consentire alla Stazione appaltate di valutare la gravità dei fatti commessi che potrà essere desunta anche dal beneficio della sospensione condizionale della pena, dal beneficio della non menzione, e della irrogazione della sola pena pecuniaria e dal decorso del tempo;
- ai fini della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 80, comma 4, del Codice, si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili;
- ai fini della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 80, comma 12, del Codice l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto, fino a due anni, decorso i quali l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

In riferimento alla dichiarazione in ordine all'insussistenza delle cause ostative di cui all'art. 80, comma 1 del Codice, resa dal Legale rappresentante/Procuratore del Concorrente anche in riferimento ai soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara (specificando esattamente di quale carica si tratti):

I) qualora nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente sussistano cause di esclusione ai sensi dell'art. 80, comma 1 del Codice, il legale rappresentante dell'impresa deve

dimostrare, con la propria dichiarazione, che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata;

- II) in caso di cessione di ramo di La Stazione Appaltante , incorporazione, fusione o scissione societaria, sussiste in capo alla cessionaria o società incorporante, o società risultante dalla fusione, ovvero dalla scissione, l'onere di presentare la dichiarazione relativa al requisito di cui all'art. 80 del Codice anche con riferimento agli amministratori ed ai direttori tecnici che hanno operato presso la società ceduta, incorporata o le società fusesi o scisse nell'anno antecedente la pubblicazione del Bando di gara ovvero che sono cessati dalla relativa carica in detto periodo.
- Il concorrente o altro soggetto tenuto alla presentazione del DGUE, è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua responsabilità. La Stazione appaltante assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese nel DGUE e sulla base di queste verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara.

Il DGUE dovrà inoltre essere sottoscritto con firma digitale dal titolare o legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma.

- Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE, il DGUE dovrà essere compilato e firmato (dal titolare o legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma) da ciascun membro facente parte del Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti. L'inserimento di tali documenti nel sistema avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario.
- Nel caso di Consorzio di cui alle lett. b) e c) del comma 2 dell'art. 45 del Codice, il DGUE dovrà essere compilato da ciascun operatore economico che per il consorzio partecipa alla procedura e sottoscritto e firmato dal titolare o legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma. Inoltre, nel caso in cui il consorzio medesimo partecipi all'esecuzione, il DGUE deve essere compilato dal consorzio medesimo e sottoscritto dal titolare o legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma). Inoltre, ciascuna consorziata esecutrice dovrà rendere disponibile nella documentazione di gara, i dati generali della consorziata e le ulteriori dichiarazioni che non sono contenute nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE); tale modello dovrà, analogamente a quanto previsto per il DGUE, essere compilato e firmato dal relativo titolare o legale rappresentante o procuratore.

Tutta la documentazione richiesta per la partecipazione di un Consorzio di cui alle lettere b) o c) dovrà essere presentata anche nel caso in cui il Consorzio stesso partecipi alla procedura come membro di un raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario.

- Nel caso di Aggregazioni di imprese di rete il DGUE deve essere compilato e firmato (dal titolare o legale rappresentante o procuratore) da ciascuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. I) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

La Stazione Appaltante potrà effettuare, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate. Qualora dai predetti controlli emergesse la non veridicità di quanto dichiarato, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e si procederà alla conseguente denuncia penale.

15.3. Documentazione e Dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati:

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, a costituire l'RT;

- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

- Per i raggruppamenti temporanei di Concorrenti già costituiti:

- copia del mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, corredata dalla procura speciale rilasciata al legale rappresentante della mandataria, precisando le quote di partecipazione di ciascun soggetto; l'atto costitutivo deve contenere una clausola relativa alle modalità di fatturazione e di pagamento nei rapporti tra mandataria e mandanti e deve contenere, altresì, contenere una clausola di adempimento agli obblighi di cui alla L. 136/2010 e ss.mm.ii. nei rapporti tra mandataria e mandanti, conformemente a quanto previsto nello Schema di Contratto.

- Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, c. 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.
- Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non puo ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune e privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:
- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005. Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma

digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

15.4. dichiarazione antimafia (da redigersi in conformità al modello 4, ai sensi del d.l.gs. 159/2011), con l'indicazione dei nominativi dei soggetti di cui ai commi 1,2,2-bis, 2-ter, e 2-quater dell'art. 85 del d.lgs. 159/2011, nonché dichiarazione sostitutiva dello stato di famiglia dei medesimi soggetti. La dichiarazione va resa anche in assenza di familiari conviventi.

15.5. Documento attestante l'attribuzione del "PASSoe" da parte del Servizio AVCPASS.

Poiché la Stazione Appaltante dovrà procedere alla verifica circa il possesso dei requisiti inerenti la presente gara tramite la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) ciascun Concorrente dovrà registrarsi al Sistema AVCPASS secondo le indicazioni operative per la registrazione nonché i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei dati presenti sul sito: www.avcp.it (servizi ad accesso riservato – AVCPASS).

L'operatore economico, effettuata la suindicata registrazione al servizio AVCPASS e individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare, ottiene dal sistema un "PASSOE"; lo stesso dovrà essere inserito nella busta virtuale contenente la documentazione amministrativa.

Si segnala che, nel caso in cui partecipino alla gara regolata dal presente disciplinare concorrenti che non risultino essere registrati presso il detto sistema, la Stazione Appaltante si riserva, con apposita comunicazione, di assegnare un termine congruo per l'effettuazione della registrazione medesima.

Si evidenzia, infine, che la mancata registrazione presso il servizio AVCPASS, nonché l'eventuale mancata trasmissione del "PASSOE", non comportano di per sé l'esclusione dalla presente procedura, a condizione che la concorrente proceda a registrarsi e a trasmettere il "PASSOE" nel termine fissato dalla Stazione Appaltante.

Si ricorda che gli adempimenti relativi al PASSOE sussistono, in caso di avvalimento, anche in riferimento all'impresa ausiliaria: L'IMPRESA AUSILIARIA DEVE GENERARE IL PASSOE.

15.6. Dichiarazione di accettazione del Patto d'Integrità, modello 5, debitamente sottoscritto nelle forme/modalità previste al punto 15.1 del presente disciplinare per la domanda di partecipazione.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della I. 190/2012.

15.7. Ricevuta pagamento Imposta di bollo;

La domanda di partecipazione è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo (Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate -risposta n.35/2018).

Per l'assolvimento dell'imposta di bollo, per ciascuna domanda di partecipazione, occorre compilare il modello F24 ed effettuare il pagamento presso banche, uffici postali, o altri uffici autorizzati. Nella compilazione del modello F24 devono essere riportati:

- i dati identificativi dell'operatore economico. In caso di raggruppamento temporaneo i dati della mandataria
- il codice del tributo: 1552;

Oppure tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate, per istruzioni digitare il seguente link: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/pagamenti/imposta-di-bollo-per-le-istanze-trasmesse-alla-pa-ebollo-cittadini/come-fare

Ai fini della comprova dell'assolvimento dell'imposta di bollo deve essere presentata sulla piattaforma informatica, nella Busta Amministrativa telematica, la copia informatica o scansione della ricevuta del pagamento del modello F24 o di altro documento equivalente in caso di pagamento con altre modalità.

In alternativa alle precedenti opzioni, è possibile l'apporre una marca da bollo sulla domanda di partecipazione e come comprova scansionare il relativo documento.

Avvertenza

L'omissione del pagamento dell'imposta di bollo verrà segnalata all'Agenzia delle Entrate per la sua regolarizzazione, ai sensi dell'art.19, del D.P.R. n.642/1972.

Nel caso l'operatore economico di avvalga di esenzione dovrà produrre dichiarazione contenente gli estremi della normativa di riferimento.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA – OFFERTA TECNICA

La busta telematica "Offerta tecnica" dovrà contenere, a pena di esclusione:

- a) relazione tecnica dei servizi/forniture offerti. Può essere presentata per ogni sub criterio al massimo una relazione di una facciata A4 con carattere Times New Roman 12:
- b) ogni documento previsto dal modello di relazione tecnico qualitativa (precedente punto a);
- c) tutte le offerte dovranno avere in allegato un cronoprogramma di realizzazione.

L'offerta dovrà predisporsi con riferimento alla tabella di cui al successivo paragrafo 18.1. in cui vengono illustrati gli elementi di valutazione per ogni criterio e sub - criterio.

L'Offerta Tecnica dovrà essere unica a prescindere dalla forma giuridica del concorrente.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 15.1.

17. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA – OFFERTA ECONOMICA

Il concorrente dovrà inviare e fare pervenire, a pena di esclusione, attraverso la Piattaforma alla stazione appaltante l'Offerta Economica costituita da una dichiarazione auto-generata dal sistema, che il concorrente dovrà, a pena di esclusione:

- i) scaricare e salvare sul proprio PC;
- ii) sottoscrivere digitalmente;
- iii) immettere sulla Piattaforma e quindi fare pervenire alla stazione appaltante

La busta "Offerta economica" contiene, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

a) il canone annuo in rialzo offerto per la concessione, sull'importo a base d'asta di € 3.600,00 euro/annuo oltre lva se dovuta e adequamento ISTAT

Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali.

- b) la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice;
- c) indicazione degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

L'offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 15.1

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D. Lgs. N. 50/2016. La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai ai criteri di valutazione di seguito specificati.

COMPONENTE	PUNTEGGIO MASSIMO	
Offerta tecnica	80	
Offerta economica	20	
TOTALE	100	

Il punteggio finale conseguito da ciascuna offerta in gara sarà determinato dalla somma dei punteggi attribuiti all'offerta tecnica (max 80 su 100 punti) e all'offerta economica (max 20 su 100 punti).

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio complessivo massimo di 80 punti verrà assegnato secondo i seguenti criteri e subcriteri:

A) Iniziative di animazione e per l'infanzia (fino a punti 33):

- a1) iniziative relative ai giochi; allestimento di giochi per bimbi. PUNTI 10,
- a2) iniziative relative all'animazione: proposte relative ad eventi programmati per fasce sensibili (bambini, anziani, disabili) PUNTI 8;
- a3) disponibilità a ospitare iniziative del Comune di Imperia o iniziative di associazioni sportive, culturali o segnalate e promosse dal Comune di Imperia. PUNTI 8;
- a4) disponibilità a tenere aperto oltre l'orario indicato in offerta nel caso di manifestazioni o iniziative di cui al precedente punto a3) PUNTI 7;

B) Proposte migliorative (fino a punti 26):

- b1) garanzia di apertura del servizio: tenuto conto della chiusura obbligatoria alle ore 24 saranno attribuiti:
 - + 3 punti per ogni ora di apertura anticipata rispetto all'orario invernale minimo segnato all'art. 14 del presente capitolato fino ad un massimo di punti 6;
 - + 2 punti per ogni ora di apertura anticipata rispetto all'orario estivo minimo segnato all'art. 14 del presente capitolato fino ad un massimo di punti 4;
 - + 1 punto per ogni ora di chiusura posticipata rispetto all'orario minimo di cui all'art. 14 del presente capitolato fino ad un massimo di 2 punti per l'estate e di 4 punti per l'inverno (totale max 6 punti);
- b2) rinuncia al giorno di chiusura settimanale: saranno attribuiti + 10 punti in caso di rinuncia al giorno di chiusura settimanale con attività aperta 7/7 giorni.

C) Sostenibilità ambientale della proposta (fino a punti 21):

- c1) iniziative in termini di risparmio energetico, sostenibilità ambientale, riciclo, plastic free fino a punti 9:
- c2) acquisto ed utilizzo della macchina dell'acqua; verranno attributi punti 12 nel caso di utilizzo esclusivo.

Tutti i costi di qualunque natura relativi alle proposte migliorative saranno a carico del concessionario. Per quanto riguarda gli aspetti qualitativi delle proposte l'amministrazione si riserva di non accettarli in toto o parzialmente. La commissione nel caso di mancanza di proposte migliorative o non adeguatamente chiare o dettagliate non procede all'esclusione dell'offerta ma all'attribuzione di punteggio pari a zero per il criterio in valutazione.

METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La valutazione operata dalla commissione giudicatrice nominata sarà effettuata attribuendo per ogni criterio e sub criterio in valutazione un coefficiente che può riassumersi secondo i seguenti parametri:

- ottimo:	1
- buono:	0,8
- sufficiente:	0,6
- insufficiente:	0,4
- scarso:	0,2
- nullo o non attribuibile	0

Alla valutazione di ogni commissario viene associato il corrispondente coefficiente che, moltiplicato per il massimo punteggio attribuibile per il sub criterio in esame, ne determinerà il punteggio. E' possibile utilizzare frazioni del coefficiente per meglio differenziare le offerte (ad esempio utilizzando 0,7 per una offerta più che sufficiente).

Non vengono effettuate riparametrazioni del punteggio che viene determinato pertanto dalla media dei punteggi attribuiti da ogni commissario.

18.2 METODO PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Il punteggio massimo attribuibile all'offerta di rialzo sul canone è di 20 punti e sarà assegnato all'offerta con il maggior canone offerto mentre le altre offerte otterranno i punti proporzionalmente in relazione alla migliore offerta secondo la seguente formula:

P=(OE/OM)x20

Dove

P=Punteggio;

OE=Prezzo del canone dell'offerta in esame;

OM=miglior prezzo offerto come canone;

L'aggiudicazione del servizio verrà effettuata nei confronti dell'impresa la cui offerta avrà conseguito il punteggio più elevato sommando i punteggi ottenuti per le proposte tecnica ed economica.

Si procederà alla verifica delle offerte risultate anomale ai sensi dell'art. 97, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

Nella prima seduta il Seggio di gara, individuato dalla Stazione Appaltante, procederà all'espletamento delle funzioni di verifica della regolarità dei plichi informatici inviati dai concorrenti sul portale telematico. Si inizia con l'apertura della Busta Amministrativa telematica per il riscontro della conformità dei documenti che vi sono contenuti e l'ammissione al prosieguo della gara dei concorrenti che hanno presentato la documentazione amministrativa in maniera completa e regolare ovvero, all'esclusione di coloro che hanno presentato la documentazione irregolare o incompleta, fatto salvo l'applicazione del soccorso istruttorio nei casi tassativamente previsti dalla normativa del codice dei contratti pubblici.

In una o più successive sedute la Commissione giudicatrice procederà:

- all'apertura della busta telematica concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare
- alla valutazione dei documenti tecnici degli offerenti ammessi e alla relativa attribuzione dei punteggi secondo quanto stabilito nei Criteri di valutazione delle proposte;
- ad aprire le offerte economiche,
- stilare la graduatoria finale con la proposta di aggiudicazione al RUP.

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art.77 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed e composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, sul portale appalti, la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

21. VERIFICA ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse. Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. E facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il calcolo è effettuato ove il numero delle offerte ammessi sia pari o superiore a tre.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione e formulata dalla Commissione Giudicatrice di gara in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La stazione appaltante procede a richiedere, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto i documenti di cui all'art. 86, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice.

La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

A decorrere dall'aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 lett. a) nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'articolo 32, comma 7, del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC.

La stazione appaltante procederà, con le modalità sopra indicate, scorrendo la graduatoria.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (d.lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia).

Qualora la stazione appaltante proceda ai sensi degli articoli 88 comma 4-bis, e 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verifichino le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4bis e 4-ter e 92 commi 3 e 4 del citato decreto.

La Stazione Appaltante provvederà all'esecuzione anticipata del contratto ai sensi dell'art. 32, comma 13, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) della legge 11 settembre n. 120 per assicurare il servizio pubblico, la consegna del servizio avrà luogo entro 15 giorni dall'aggiudicazione

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non può essere stipulato prima di 35 giorni (stand still) dall'invio dell'ultima delle suddette comunicazioni di aggiudicazione intervenute ai sensi dell'art. 76, comma 5 lett. a).

La stipula ha luogo, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice, entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Il contratto sarà stipulato "in modalità elettronica, mediante atto pubblico amministrativo con firma digitale".

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario presenta: la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice, polizza di responsabilità civile professionale.

Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 5 del d.p.r. 7 agosto 2012 n. 137. La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti. La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti. Qualora l'aggiudicatario sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all'art. 1, comma 148 della I. 4 agosto 2017 n. 124.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione e pari a euro 5.000,00 circa. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

23. Riserva di aggiudicazione

La stazione appaltante si riserva, senza alcun diritto degli offerenti a rimborso spese o indennità di alcun genere agli offerenti:

- a) di differire o revocare il presente procedimento di gara;
- b) di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'articolo 95, comma 12, del Codice.

24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie e competente il Tribunale Amministrativo Regionale – Sezione di Genova.

25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.